

ORGANISMO DI BACINO N. 26

(Soggetto strumentale costituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000)

Sede istituita c/o Comune capofila – Suelli – Piazza Municipio, 1-

Convenzione costitutiva per la gestione associata diretta ed indiretta delle reti urbane di distribuzione del gas metano *sottoscritta dai* Comuni di Suelli, Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Selegas, Ortacesus, Barrali, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas, San Basilio e Goni .

CONVENZIONE

tra i Comuni di Suelli, Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Selegas, Ortacesus, Barrali, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas, San Basilio e Goni per la gestione associata diretta ed indiretta delle reti urbane di distribuzione del gas metano.

Il Comune di Senorbì in persona del Sindaco pro – tempore Dr. Sanna Adalberto con sede in Piazza Municipio n.1 codice fiscale e partita IVA 80008070924 - 01972510927;

Il Comune di Gesico in persona del Sindaco pro – tempore Avv. Schirru Terenzio con sede in Via Vittorio Emanuele III, n.5 codice fiscale e partita IVA 80015830922;

Il Comune di Guamaggiore in persona del Sindaco pro – tempore Sig. Mungianu Gian Franco con sede in Viale IV Novembre n. 18 codice fiscale e partita IVA 8000970925 - 01845030921;

Il Comune di Suelli in persona del Sindaco pro – tempore Ing. Aru Roberto con sede in Piazza Municipio n.1 codice fiscale e partita IVA : 80016870927-01034550929;

Il Comune di Selegas in persona del Sindaco pro – tempore Dr. Pisano Franco Sergio con sede in Via Daga n.4 codice fiscale e partita IVA: 80018170920;

Il Comune di Ortacesus in persona del Sindaco pro – tempore Sig. Mereu Felice con sede in Via Giovanni XXIII, n. 1 codice fiscale e partita IVA 80019670928 - 01617990922;

Il Comune di Siurgus Donigala in persona del Sindaco pro – tempore Rag. Artizzu Danilo con sede in Via Kennedy, n. 1 codice fiscale e partita IVA 80014110920 - 01430500924;

Il Comune di Barrali in persona del Sindaco pro – tempore Boccoli Gianfranco con sede in Via Marconi n.48 codice fiscale e partita IVA: 80019570920 - 00532160926;

Il Comune di Pimentel in persona del Sindaco pro – tempore Sig.ra Ortu Cecilia con sede in Via Zanardelli n. codice fiscale e partita IVA 00532150927;

Il Comune di Mandas in persona del Sindaco pro – tempore Dott. Oppus Umberto con sede in Piazza Cagliari n.192 codice fiscale e partita IVA 80012750925 - 01686620921;

Il Comune di San Basilio in persona del Sindaco pro – tempore Prof. Cogodi Giuseppe con sede in Via Pibitziu n.16 codice fiscale e partita IVA 80016750921 - 01184640926;

Il Comune di Goni in persona del Sindaco pro – tempore Sig. Delussu Armando con sede in Via Roma n.20 codice fiscale e partita IVA: 80010850925 - 01333070926

Premesso

1. che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
2. che le Amministrazioni Comunali di cui sopra, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
3. che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori come la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la gestione dei progetti obiettivi dei servizi sociali;
4. che la delibera della Giunta Regionale n.21/20 del 03 Maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ripartito i Comuni della Sardegna in 38 bacini ottimali d'utenza in considerazione delle aggregazioni già esistenti per la gestione in comune di servizi pubblici; che la stessa è stata sottoposta all'approvazione dei Comuni con nota dell'assessorato all'Industria Servizio Energia, del 15 Marzo 2005 Prot. N.3059;
5. che con deliberazione n.54/28 del 22.11.2005, la Giunta Regionale ha emanato le direttive, i criteri e le modalità per il bando di intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del gas Metano;
6. che con determinazione n. 689 del 22.12.2005, l'Assessorato all'Industria, Servizio Energia ha indetto il bando di selezione dei bacini d'utenza da finanziare per la realizzazione del primo intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna. Pubblicazione sul BURAS in data 07.01.2006
7. che la realizzazione della rete del gas metano, la distribuzione e la vendita, ha un ruolo fondamentale e importante per i Comuni del Bacino n.26, in quanto come previsto dall'Accordo di Programma Quadro, che prevede la metanizzazione della Sardegna entro il 2010, mediante la realizzazione del gasdotto internazionale di transito attraverso la Sardegna Algeria-Sardegna-Italia, tutti i Comuni della Sardegna sono interessati al finanziamento delle reti comunali del gas;
8. che i Comuni attori della presente convenzione si impegnano ad attivare quanto prima lo studio di fattibilità, la progettazione, la realizzazione della rete, la distribuzione e vendita del gas Metano in ottemperanza della deliberazione G.R. 54/28 del 22.11.2005 e della determinazione n.689 del 22.12.2005 Assessorato all'Industria;

9. che i Comuni di Mandas e Ortacesus hanno già realizzato la rete di distribuzione del gas e che è già attivo il servizio pubblico di distribuzione e vendita.
10. che il Comune di Siurgus donigala sta realizzando la rete di distribuzione del gas e a breve completerà i lavori.
11. che i Comuni di Mandas, Ortacesus e Siurgus Donigala hanno già stipulato una convenzione per la realizzazione della rete e distribuzione del gas.
12. che i comuni di Mandas, Ortacesus e Siurgus Donigala hanno dichiarato di aderire al presente bacino e di adeguare la convenzione in essere alle nuove disposizioni ed esigenze del bacino.
13. che i Comuni di Senorbì, Gesico e Guamaggiore gestiscono in maniera associata, attraverso l'Unione dei Comuni Trexenta, i servizi di mensa scolastica, sportello unico per l'edilizia, ufficio per le espropriazioni, raccolta dei rifiuti solidi urbani e manutenzione dell'illuminazione pubblica, Progetti Obiettivo dei Servizi Sociali;
14. che altri Comuni oggetto della convenzione, oltre a quelli già facenti parte dell'Unione dei Comuni Trexenta, si stanno attivando o hanno espresso la volontà di entrare a far parte dell'Unione dei Comuni Trexenta;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, l

In esecuzione della delibera di C.C. di Senorbì n. 23 del 30.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Gesico n. 12 del 27.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Guamaggiore n. 08 del 27.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Suelli n. 14 del 04.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Selegas n. 14 del 10.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Ortacesus n. 10 del 30.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Barrali n. 05 del 09.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Pimentel n. 09 del 24.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Siurgus Donigala n. 18 del 31.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Mandas n. 14 del 30.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di San Basilio n. 09 del 30.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Goni n. 05 del 01.03.2006

In esecuzione della delibera di C.C. di Senorbì n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Gesico n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Guamaggiore n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Suelli n
In esecuzione della delibera di C.C. di Selegas n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Ortacesus n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Barrali n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Pimentel n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Siurgus Donigala n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Mandas n.
In esecuzione della delibera di C.C. di San Basilio n.
In esecuzione della delibera di C.C. di Goni n.

Si stipula quanto segue:

Art. -1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 – Oggetto, denominazione e sede

1. I comuni di Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Suelli, Selegas, Ortacesus, Barrali, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas e San Basilio, Goni, costituiscono un ufficio unico per la gestione associata e coordinata per lo studio di fattibilità, la progettazione, la Realizzazione della rete urbana del gas metano, la distribuzione e la vendita.
2. La sede per la gestione associata del servizio pubblico viene ubicata negli Uffici

Del Comune Capofila.

3. Al Comune di SUELLI per motivi di mera efficacia tecnica e gestionale, è conferito il ruolo di Comune Capofila.

4. **AL Comune capofila**, saranno rimborsate le spese sostenute per la disponibilità della sede, ripartite proporzionalmente nella misura indicata dalla presente convenzione.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione associata del servizio pubblico rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti al bacino intendono perseguire la progettazione, la realizzazione della rete e la distribuzione del gas metano, secondo le linee guida di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, assicurando una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio.
2. E' compito del Bacino n°26 promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che lo costituiscono al fine di gestire con efficienza e con efficacia le funzioni e i servizi associati resi ai cittadini nell'intero territorio pur mantenendo in capo ai singoli Enti l'esercizio delle altre funzioni.
3. La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti al Bacino n.26 per l'attivazione e la successiva gestione in forma associata del servizio di cui all'oggetto. Il Comune Capo Fila diviene titolare nella fase iniziale di tutte le funzioni occorrenti per la partecipazione al bando e per l'espletamento del servizio. Rimarranno invece a carico dei singoli Comuni le funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità.
4. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica della presente convenzione e di ogni altra deliberazione assunta dal bacino di riferimento nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione del bacino n°26.
5. L'associazione ha il compito di individuare, attraverso bando di evidenza pubblica, il tecnico incaricato dello studio di fattibilità, il progettista, il costruttore ed il gestore delle opere della rete gas per i centri urbani di tutti i comuni che lo costituiscono.
6. La presente convenzione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani di metanizzazione dei Comuni aderenti del bacino n°26 (riferimento al decreto 54/28 del 21 Novembre 2005 Regione Sardegna), della Provincia di Cagliari, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea.
7. L'associazione con riferimento alle competenze affidate, subentra di norma nei rapporti precedenti tra i Comuni che la compongono e altre Amministrazioni, consorzi cui partecipano e altri Enti, fermo restando comunque il perseguimento del servizio di metanizzazione.

Art. 4 – Obiettivi programmatici

La progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni viene assicurata attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi che sono:

- a. Perseguire l'associazione dei comuni del bacino n°26 per poi poter bandire l'affidamento dello studio di fattibilità, la progettazione preliminare, la gara d'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento e la

costruzione della rete di metanizzazione, la distribuzione e la vendita del gas metano nei comuni interessati.

- b. Acquisizione dei finanziamenti comunitari deliberati dalla Regione Sardegna.
- c. Distribuzione dei fondi a disposizione del bacino.
- d. Controllo dell'operato del gestore e seguenti interventi.

Art. 5 - Forme di coordinamento e consultazione

I Sindaci dei Comuni aderenti svolgono funzioni di indirizzo e di verifica del regolare funzionamento del servizio e hanno il compito, coadiuvati dal personale amministrativo e tecnico dei Comuni di esaminare eventuali problematiche comuni o specifiche che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione e gestione del servizio.

Art. 6 – Obblighi dell'ente convenzionato

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a svolgere in modo associato ed uniforme il servizio in oggetto consistente nella progettazione, la realizzazione della rete urbana di distribuzione e vendita del Gas metano, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie sempre maggiori, riduzioni di costi e di energie e per raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse disponibili.
2. I Comuni si impegnano inoltre a perseguire la finalità di ottenere norme regolamentari tra di loro il più possibile omogenee, nonché a perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali nonché della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio. Per tale scopo, anche avvalendosi della collaborazione e delle professionalità interne ad ogni ente, si impegnano:
 - a) alla verifica ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
 - b) all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi informatici per la gestione del territorio laddove ciò risultasse possibile e conveniente
 - c) all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si è realizzata la convenzione;
 - d) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale connesse ai servizi tecnici.
3. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma di convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.
4. I Comuni associati si impegnano inoltre al rispetto della convenzione per la gestione del servizio.

Art. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione, relativa all'adesione dei comuni al Bacino n.26, per la gestione del servizio in oggetto, ha una durata di anni 30, superiore a quella

prevista dalla normativa nazionale e regionali in materia di Enti Locali, al momento vigente, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 30 anni.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni Comune aderente al bacino n.26 può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, questo però potrà avvenire se non ha percepito finanziamenti per la costruzione della propria rete del gas, in questi casi il o i comuni non possono poiché firmando la convenzione si obbligano a distribuire attraverso il gestore unico, nel proprio comune, il servizio del gas in rete. La gestione dei rapporti demandati al bacino è devoluta, con determinazione del/dei Comune/i interessato/i e salvi i diritti dei terzi: al bacino ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/i Comune/i receduto/i in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00.

Art. 9 – Competenze

In corrispondenza a quanto verrà deliberato dai Comuni partecipanti, sono affidate all'associazione dei comuni del bacino n.26 le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
 - a. Stazione appaltante per l'incarico dello studio di fattibilità, della progettazione, costruzione e distribuzione del metano
 - b. Verifica requisiti gestori
 - c. Controllo sull'operato del gestore o di qualsiasi altro per suo conto
 - d. Controllo amministrativo e contabile del servizio
 - e. Organizzazione convegni sulla metanizzazione
2. Ufficio Relazioni con il pubblico.
3. Poiché i Comuni che aderiscono fanno parte del bacino n°26 con la stessa dovrà essere aperto un tavolo di confronto atto a definirne i reciproci rapporti e le modalità di rappresentazione all'interno dello stesso bacino.
4. I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti in quanto devono comunque essere garantiti dal singolo Comune possono essere oggetto di gestione associata con l'ente associazione tramite apposita convenzione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea (Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati).
2. Il Presidente.
3. Il Comitato operativo.

4. Gli organi dell'associazione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni.

Art. 11 – L'Assemblea

1. E' composta da tutti i Sindaci dei Comuni componenti e dai Presidenti delle Comunità Montane, i quali possono delegare, per iscritto, un Assessore.
2. L'Assemblea (Conferenza) è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'Assemblea si riunirà in **sedute ordinarie semestrali**; il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.
4. All'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) individuare i servizi e le funzioni amministrative da attivarsi prioritariamente in forma associata;
 - b) nominare, se opportuno ed al suo interno, per ogni servizio o funzione un Sindaco referente, per la verifica del corretto funzionamento della gestione delle funzioni e dei servizi in forma associata;
 - c) esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
 - d) esaminare le proposte di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi in forma associata ed approvare le nuove direttive, condizioni e nuovi criteri organizzativi, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - e) approvare i prospetti economici-finanziari delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nonché il prospetto economico-finanziario dell'Associazione relativo alle attività istituzionali, con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di Bilancio;
 - f) decidere sulla variazione da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati;
 - g) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo ed il rendiconto.
5. L'Assemblea detta indirizzi sulla gestione del fondo destinato al finanziamento delle spese istituzionali dell'Associazione.
6. L'Assemblea inoltre adotta orientamenti generali in materia di:
 - a) programmazione territoriale sovra-comunale;
 - b) politiche associative;
 - c) altre materie ritenute di interesse comune.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente, od in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, di norma ogni semestre o su richiesta motivata di uno dei componenti. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione.

Art. 12 – Il Presidente

La carica di presidente nella fase iniziale è affidata al Sindaco del Comune Capofila per la durata di anni 2 (Due), rinnovabile. Alla scadenza del mandato il nuovo presidente sarà eletto tra i Sindaci aderenti al Bacino, a maggioranza assoluta dei componenti, per una durata di anni 2 (Due).

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Operativo.

Art. 13 – Il Comitato operativo e le forme di consultazione

Il Comitato operativo è eletto dall'Assemblea.

1. E' composto **da n. 5** rappresentanti degli Enti convenzionati eletti dall'Assemblea ed è presieduta dal Presidente.
2. La convocazione del Comitato operativo è fatta dal Presidente dell'Associazione, mediante avvisi scritti da recapitarsi presso la sede del Comune di appartenenza dei singoli componenti, o con altro idoneo strumento informatico o telematico. Di solito si riunirà in sedute ordinarie mensili. Il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.
3. Di ogni seduta è redatto verbale.
4. Spetta al Comitato operativo:
 - a) predisporre lo schema di bilancio annuale e pluriennale, le proposte di variazioni, nonché i conti consuntivi;
 - b) indicare le azioni da promuoversi per raggiungere le finalità della presente Convenzione;
 - c) proporre l'affidamento di incarichi ad eventuali consulenti e progettisti;
 - d) proporre i criteri di ripartizione e le misure dei contributi, decorsi i primi due anni dalla sottoscrizione della Convenzione da parte dei Comuni aderenti;
 - e) esaminare le proposte di iniziative, incontri, manifestazioni;
 - f) impartire le necessarie direttive al Direttore;
 - g) Espletare tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione al Bando;
 - h) Procedere alla Gara pubblica per l'affidamento della Concessione per la costruzione e la gestione del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio e alle pratiche connesse;
 - i) Trasmettere tramite il presidente all'Assessorato all'Industria tutti gli atti necessari per l'emanazione del provvedimento formale di concessione del contributo;

- j) Intrattenere i rapporti con il concessionario atti a verificare la corretta gestione delle reti del gas cittadine;
 - k) Controllare che le condizioni economiche per la fornitura del gas naturale (metano) definite ai sensi della deliberazione n.138/03 e le tariffe di fornitura degli altri tipi di gas distribuiti a mezzo di reti urbane (GPL, gas miscelato) siano determinate sulla base di disposizioni di cui all'art.9 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.237/2000;
5. Il Comitato operativo riferisce periodicamente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea. Inoltre fornirà periodicamente i rapporti globali sul servizio di distribuzione del metano, sulla base di indicatori che consentano di valutarne, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di indirizzi

Art. 14 – Il Direttore

1. Il Direttore del Bacino è nominato dall'Assemblea fra il personale dirigenziale dei Servizi dei Comuni che partecipano alla stessa. A tal fine l'Associazione stipula apposita convenzione con il Comune o i Comuni interessati.
2. Il Direttore, svolge i compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli venga conferito dal Presidente del bacino ovvero derivante dai regolamenti del bacino stesso.
In particolare, il Direttore:
 - a. Sovrintende, in qualità di Segretario, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato.
 - b. Svolge attività di impulso, coordinamento e di verifica nei confronti dei Responsabili dei singoli servizi e funzioni associate;
 - c. Elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili dei servizi, da sottoporre all'Assemblea;
 - d. Predisporre il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione e gestisce il Fondo di funzionamento, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea;
 - e. Redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti;
 - f. Adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività i Sindaci referenti.
 - g. Invia le deliberazioni al controllo ove previsto.

- h. Cura la trasmissione all'ufficio di presidenza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci.
- i. Sovrintende alla tenuta dell'albo del Bacino e attesta, su dichiarazione dei messi dei comuni aderenti, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti anche presso i rispettivi albi.
- j. Sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi della presente convenzione, o comunque richiesti dalla legge. Ove previsto nel provvedimento che le indice, presiede le commissioni di gara . Al Direttore del bacino possono essere conferite dal Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, le funzioni di direzione del bacino. Le competenze del Direttore, il trattamento economico e le caratteristiche fondamentali dell'incarico dovranno essere previste e disciplinate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 15 – Organizzazione Amministrativa

1. Il Bacino si avvarrà con assoluta priorità del personale degli uffici, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti con i quali regolerà i propri rapporti mediante intese e convenzioni nelle quali verranno stabiliti, oneri e corrispettivi.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, individuano gli obiettivi prioritari del Bacino e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

Art. 16 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il bacino ha una sua dotazione organica.
2. Sulla base dei criteri generali deliberati dall'Assemblea dei Sindaci viene approvato il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica.
3. La dotazione organica del bacino n.26 dovrà essere costruita in modo da permettere il conseguimento di due obiettivi considerati fondamentali:
 - a. utilizzare il personale dipendente dei Comuni aderenti con le modalità previste dalle legge e dal contratto collettivo in modo assolutamente prevalente e ciò anche al fine di valorizzarne la professionalità;
 - b. evitare la creazione di sovrastrutture burocratiche non giustificabili in riferimento al numero e all'importanza delle competenze trasferite.

Art. 17 - Forme di gestione

1. Il Bacino n.26 , relativamente ai compiti e alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire il servizio pubblico di distribuzione gas in rete, in concessione a terzi, a mezzo di Società per azioni aggiudicataria della licitazione privata, pubblicata con le modalità della legge 164/2000.

Art. 18 - Finanze del bacino

1 Il Bacino ha autonomia finanziaria , nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica Regionale , fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite .

2 I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei Comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione,al numero di utenze potenziali collegabili al metanodotto.

3 Il Bacino ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie e ai compiti che le sono stati attribuiti.

ART. 19-ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile del Bacino e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità del Bacino.

2. In specifico, al Bacino si applicano, le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 150, 2° comma.

3. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Bacino è disciplinato il funzionamento del Servizio Finanziario.

4 **Con l'approvazione di apposita convenzione Il Comune capofila , potrà curare la gestione dei trasferimenti relativi al bacino n. 26**
Il Comune capofila curerà la rendicontazione per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, di cui alla presente convenzione .

5. Per la gestione contabile delle risorse trasferite al Comune capofila per conto della convenzione si applicano tutte le norme dell'ordinamento contabile del medesimo Comune e viene individuato il responsabile del settore finanziario dello stesso comune con le funzioni e responsabilità previste dall'art. 107 del Dlgs 267/2000.

6. Le risorse ricevute per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, sono riscosse dal

Comune capofila con uno specifico capitolo di entrata nel bilancio di previsione e spese sulla base dei programmi e dei progetti approvati, con imputazione ad uno specifico capitolo del documento contabile.

7. Una quota delle risorse ricevute è destinata per ristorare le spese di personale e di funzionamento della Convenzione, a favore del Comune capofila.

8. Il responsabile dell'ufficio ragioneria provvederà ad una speciale rendicontazione delle risorse gestite.

Art. 20 - Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 21 – Costi di realizzazione

1. La realizzazione della rete verrà finanziata tramite il Bando Regionale dell'Accordo di Programma Quadro n.1 – Metanizzazione della Sardegna che prevede la concessione di un contributo massimo pari al 50% dei costi di cui alla tabella di cui all'allegato 1. L'ammontare complessivo del finanziamento richiesto per la realizzazione della rete di distribuzione del metano all'interno del territorio dei Comuni consorziati, sarà determinato dalla relazione di stima dei costi in funzione dello sviluppo della rete e dal numero di utenze servite dal bacino. Verrà richiesta una percentuale di contributo rispetto ai costi tabellari di cui all'allegato 1 del bando regionale, con il tetto massimo del 50%.
2. I Comuni aderenti al bacino si impegnano ad assicurare la costruzione della rete e l'espletamento del servizio di distribuzione del gas, per l'intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore. La durata della concessione di affidamento del servizio di distribuzione sarà non superiore ad anni 12, come prevede la normativa in materia di reti di gas naturale (Art. 14, DLgs 164/2000).
3. Poiché il bacino n.26 comprende anche i comuni di Mandas, Ortacesus e Siurgus Donigala che, alla data di pubblicazione della delibera n.54/28 del 22.11.2005, hanno già stipulato convenzioni per la realizzazione delle reti e la gestione del servizio, dette convenzioni saranno adeguate ai principi del decreto Letta.
4. Nei comuni con interventi già avviati, i soggetti coinvolti potranno essere rimborsati per gli investimenti effettuati con la quota di contributo regionale loro spettante sul trasferimento previsto per l'intero bacino, e gestire fino alla scadenza così come rideterminata, nell'ambito degli accordi tra i soggetti coinvolti, il servizio di distribuzione del gas nella rete comunale.
5. Nei comuni con lavori già avviati e/o con concessioni in essere, il presidente del bacino, attesterà l'entità dei lavori eseguiti in ciascun comune, la data di avvio degli stessi, copia conforme delle convenzioni in atto, schema di convenzione adeguato al DLgs 164/2000 e l'impegno dei concessionari a sottoscrivere il nuovo atto.

Art. 22 – Ripartizione degli Oneri di funzionamento

1. Nella fase di avvio, per le spese necessarie al funzionamento dell' Associazione è costituito apposito Fondo dell'importo di € 6.000,00. Ciascun Ente partecipa alla dotazione finanziaria con una quota pari a € 500,00. Successivamente l'ammontare del Fondo sarà determinato sulla base del documento finanziario preventivo annuale approvato dall'Assemblea dell'Associazione e così ripartito:
 - per il 15%, in parti uguali fra tutti gli enti partecipanti (Comuni e Comunità Montane);
 - per l'85%, in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune.
2. I Comuni aderenti, provvederanno ad impegnare nei propri bilanci gli stanziamenti necessari ed erogheranno gli importi corrispondenti alle quote annuali all'Ente Capofila, che provvederà ad iscriverli nel proprio bilancio con l'obbligo di rendicontazione e ne disporrà per le funzioni ad esso demandate. Gli oneri derivanti dal costo delle risorse umane messe a disposizione dall'Ente Capofila per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento verranno scomputati dalla quota di partecipazione a carico dello stesso Ente.
3. La gestione finanziaria del servizio, avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto di gestione predisposti dall'Ufficio del Direttore .
4. In particolare il Comune Capofila dovrà trasmettere ad ogni Ente associato:
 - a) L'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del medesimo, al fine di consentire agli Enti associati l'inserimento dei dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - b) Il rendiconto di gestione, due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge per l'approvazione del rendiconto.
5. Il bilancio dell'Associazione sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Dopo il primo anno, detto bilancio sarà costruito sull'andamento storico dello stesso.

6. Le voci di spesa ammissibili sono di massima le seguenti:

Spese di funzionamento:

- a) Corrispettivi per convenzioni
- b) Stampati cancelleria
- c) Acquisto di attrezzature e manutenzioni
- d) Spese postali
- e) Spese telefoniche

Spese Generali per la gestione associata:

- a) Luce, riscaldamento, pulizie,
- b) Assicurazioni, acqua, manutenzioni,
- c) Funzionamento segreteria,

6. Le parti concordano che gli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione saranno assunti da ciascun Ente associato per quanto di competenza con atto del Responsabile del Servizio Competente in tempo utile per la realizzazione del progetto e per la richiesta di finanziamento, e dovranno trasferire tale somma al Comune Capofila al momento della concessione del finanziamento.

7. Per quanto attiene alla realizzazione dei progetti, il costo e le modalità di riparto saranno individuate di volta in volta in accordo con gli enti aderenti.
8. Infine, le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, relativamente ad incarichi professionali di alta specializzazione.

Art. 23 - Verifiche periodiche

Il Direttore con periodicità semestrali relazionerà sull'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art.24 – Contributi finanziari/trasferimenti di altri soggetti

Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione potranno concorrere eventuali contributi finanziari e/o trasferimenti erogati dalla Regione, dalle Province, dallo Stato e dall'Unione Europea. L'Ente capofila presenta le richieste di contributi finanziari e/o trasferimenti alla Regione, alle Province, allo Stato, all'Unione Europea.

Art. 25 - Patrimonio

Tutti i beni strumentali acquisiti nell'ambito del processo di sviluppo dell'Associazione dei Comuni andranno a far parte del patrimonio del Bacino, con vincolo di destinazione d'uso alle finalità della presente convenzione.

Art. 26 – Responsabilità della gestione

1. Il Bacino si obbliga a garantire, attraverso l'operatore concessionario del servizio, la funzionalità delle reti e la distribuzione del gas.
2. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso **gli Uffici del Comune capofila**, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.
3. L'ufficio associato in aggiunta alla presenza in loco per le operazioni di coordinamento, direzione, assistenza e sopralluoghi, garantisce attraverso i propri addetti un recapito nei Comuni periferici a scadenza mensile per i rapporti con il pubblico e con gli Amministratori.

Art. 27 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Associazione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esclusività gli atti dell'Associazione deputati a surrogarli.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 28 - Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

1. Le modificazioni della presente convenzione sono deliberate da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti al bacino secondo le modalità previste dalla legge e sulla base di un testo con i medesimi contenuti.
2. Ad avvenuta entrata in vigore delle modifiche disposte come dal precedente comma l'Assemblea dei Sindaci del bacino recepisce, con propria deliberazione, le variazioni alla convenzione, le quali diventano esecutive unitamente all'esecutività della deliberazione.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, ciò al fine di evitare che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno semestrale la conferenza dei Sindaci del bacino, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica della presente convenzione sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.

Art. 29 – Entrata in vigore

La presente convenzione esplica i propri effetti dopo che sia intervenuta la formale approvazione dei Consigli Comunali.

Art. 30 - Controversie

Per la definizione di ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Cagliari. Si potrà ricorrere ad un collegio arbitrale nel caso che venga espressa la volontà favorevole di tutte le parti.

Art. 31 – Rendiconto finale

Il Comune capofila provvederà a rendicontare le spese sostenute per ogni comune aderente, procedendo all'eventuale richiesta di integrazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione o trasferendo eventuali economie derivanti dal servizio ad ogni singolo comune.

Art. 32 – Registrazione e spese di convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 4.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco di Gesico: Avv Schirru Terenzio_____

Il Sindaco di Senorbì: Dr. Sanna Adalberto_____

Il Sindaco di Guamaggiore: Sig. Mungianu Gian Franco_____

Il Sindaco di Suelli: Ing. Aru Roberto_____

Il Sindaco di Selegas: Dr. Pisano Franco Sergio_____

Il Sindaco di Ortacesus: Sig. Mereu Felice_____

Il Sindaco di Barrali: Boccoli Gianfranco_____

Il Sindaco di Pimentel: Sig.ra Ortu Cecilia_____

Il Sindaco di Siurgus Donigala: Rag. Artizzu Danilo_____

Il Sindaco di Mandas: Oppus Umberto_____

Il Sindaco di San Basilio: Prof. Comodi Giuseppe_____

Il Sindaco di Goni: Delussu Armando_____